



COMUNE DI BOMPENSIERE

LIBERO CONSORZIO COMUNI DI CALTANISSETTA

AREA FINANZIARIA

RAGIONERIA

Oggetto:

Costituzione del fondo risorse decentrate per l'anno 2023 (CCNL Funzioni locali 16 novembre 2022).

CIG:

DETERMINAZIONE AREA FINANZIARIA

N. 30 del 18-12-2023

N. Generale 341 del 18-12-2023

IL Responsabile Finanziario

- Vista l'allegata proposta;
- Visto l'art. 51 della legge n. 142/90, e s.m.i., così come recepito dalla l.r. n. 48/91, e s.m.i.;
- Visto il T.U.E.L., approvato con d. lgs. 18/08/2000, n. 267, e s.m.i.;
- Vista la l.r. n. 26/93, e s.m.i.;
- Visto l'O.R.EE.LL.;
- Considerato che della stessa si condividono tutti i presupposti di fatto e di diritto;
- Attesa la propria competenza ad adottare il presente atto;

D E T E R M I N A

Di approvare l'allegata proposta, con la narrativa, motivazione e dispositivo di cui alla stessa.

IL Responsabile Finanziario
(*) Giovanni Virciglio

Proposta di determinazione n. 30 del 14-12-2023

Oggetto:	Costituzione del fondo risorse decentrate per l'anno 2023 (CCNL Funzioni locali 16 novembre 2022).
-----------------	--

Il Responsabile del Procedimento

PREMESSO che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 12/07/2023, esecutiva, è stato esaminato ed approvato il bilancio di previsione 2023-2025 nel quale sono state stanziare le risorse per la contrattazione decentrata integrativa (CCDI);

VISTO il Regolamento comunale concernente l'organizzazione degli Uffici e dei Servizi, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 56 del 19/05/1999, esecutiva, secondo cui gli atti di gestione competono ai Responsabili dei Servizi;

VISTA la Determinazione sindacale n.03 del 05.01.2023 con la quale è stato nominato il responsabile dell'Area Amministrativa;

VISTE le determinazioni Sindacale

n. 3 del 05/01/2023 con la quale il Sindaco ha provveduto alla nomina del Responsabile dell'Area Amministrativa;

n. 8 del 05/07/2023 con la quale il Sindaco ha provveduto alla nomina del Responsabile dell'Area Finanziaria;

n. 14 del 02/10/2023 con la quale il Sindaco ha provveduto alla nomina del Responsabile dell'Area Tecnica;

titolari di Posizioni Organizzative, conferendo a quest'ultimi le funzioni dirigenziali ex art. 107 del D.lgs n. 267/2000 e specificando che spettano loro tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con atti di indirizzo adottati dall'amministrazione;

RILEVATO CHE:

- il D.Lgs. 165/2001 impone a tutte le amministrazioni la costituzione del fondo per le risorse decentrate, il quale rappresenta il presupposto per l'erogazione del salario accessorio ai dipendenti;
- la costituzione del fondo per le risorse decentrate è un atto di natura gestionale;
- le risorse destinate a incentivare le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività (Fondo risorse decentrate) sono annualmente determinate sulla base delle disposizioni contrattuali e legislative vigenti, tenendo conto delle disponibilità economico-finanziarie dell'Ente nonché dei nuovi servizi o dei processi di riorganizzazione finalizzati a un accrescimento di quelli esistenti che si intendono attivare nel corso dell'anno;
- le modalità di determinazione ed utilizzo delle risorse in oggetto, regolate, rispettivamente, dagli artt. 79 e 80 del CCNL Funzioni Locali del 16 novembre 2022, risultano suddivise in:
 - a) **RISORSE STABILI**, costituite da un unico importo consolidato di tutte le risorse decentrate stabili, indicate dall'art. 79 del CCNL 16 novembre 2022, come certificate dall'organo di revisione;
 - b) **RISORSE VARIABILI**, che hanno validità esclusivamente per l'anno in cui sono definite e messe a disposizione del Fondo risorse decentrate;
- la disciplina specifica delle diverse voci che alimentano il già menzionato Fondo è in parte contenuta nell'art. 67 del CCNL Funzioni locali 21 maggio 2018;

VISTO l'art. 8, c. 4, CCNL 16 novembre 2022 che dispone testualmente *"4. Al fine di garantire la piena funzionalità dei servizi e la puntuale applicazione degli istituti contrattuali, la sessione negoziale, di cui al comma 1, ultimo periodo, va avviata entro il primo quadrimestre dell'anno di riferimento, compatibilmente con i tempi di adozione degli strumenti di programmazione e di*

rendicontazione. Nell'ambito di tale sessione negoziale, l'Ente fornisce una informativa sui dati relativi alla costituzione del fondo di cui all'art. 79 (Fondo risorse decentrate: costituzione).";

VISTA la deliberazione della sezione regionale di controllo per il Molise della Corte dei conti n. 15/2018, depositata il 28 febbraio 2018, che ribadisce quanto segue: "La giurisprudenza contabile ha evidenziato che, in relazione alle risorse decentrate, il principio contabile stabilisce che la corretta gestione del fondo comprende tre fasi obbligatorie e sequenziali e che solamente nel caso in cui nell'esercizio di riferimento siano adempiute correttamente tutte e tre le fasi, le risorse riferite al "Fondo" potranno essere impegnate e liquidate (cfr. Sezione Controllo per il Molise, deliberazione n. 218/2015/PAR e Sezione controllo Veneto delibera n. 263/2016).

La prima fase consiste nell'individuazione in bilancio delle risorse. A tale proposito si evidenzia che a finanziare il "Fondo" contribuiscono le risorse stabili così definite in quanto sono risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità (le principali fonti di alimentazione delle risorse stabili sono gli incrementi fissati dai CCNL) e le risorse variabili che, a differenza delle prime, hanno valenza annuale (tali risorse sono finanziate di anno in anno dall'ente sulla base di una valutazione delle proprie capacità di bilancio).

La seconda fase consiste nell'adozione dell'atto di costituzione del fondo che ha la funzione di costituire il vincolo contabile alle risorse e svolge una funzione ricognitiva in quanto è diretta a quantificare l'ammontare delle risorse. Tale atto, come già sopra chiarito deve essere formale e di competenza del dirigente e, inoltre, deve essere sottoposto a certificazione da parte dell'organo di revisione.

La terza ed ultima fase consiste nella sottoscrizione del contratto decentrato annuale che, secondo i nuovi principi della competenza finanziaria potenziata, costituisce titolo idoneo al perfezionamento dell'obbligazione."

CONSIDERATO che la costituzione del fondo per le risorse decentrate costituisce materia di competenza dell'Ente in quanto sottratta alla contrattazione collettiva decentrata integrativa e che, in riferimento alle relazioni sindacali, è prevista esclusivamente l'informazione ai soggetti sindacali prima dell'avvio della contrattazione collettiva decentrata integrativa;

VISTO l'art. 40, c. 3-quinquies, D.Lgs. n. 165/2001, il quale stabilisce che gli enti locali possono destinare risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa "nei limiti stabiliti dalla contrattazione nazionale e nei limiti dei parametri di virtuosità fissati per la spesa di personale dalle vigenti disposizioni, in ogni caso nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica e di analoghi strumenti del contenimento della spesa. Lo stanziamento delle risorse aggiuntive per la contrattazione integrativa è correlato all'effettivo rispetto dei principi in materia di misurazione, valutazione e trasparenza della performance e in materia di merito e premi applicabili alle regioni e agli enti locali secondo quanto previsto dagli articoli 16 e 31 del decreto legislativo di attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni";

VISTO l'art. 23, c. 2, D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75, il quale prevede che "a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato";

RILEVATO che, ai sensi dell'art. 23, D.Lgs. n. 75/2017, l'importo complessivo del trattamento accessorio non può essere superiore a quello dell'anno 2016, come costituito nel rispetto delle sopra citate disposizioni, senza alcuna verifica da effettuare sulla riduzione del personale in servizio;

CONSIDERATO CHE

1. le riduzioni al trattamento accessorio, effettuate ai sensi dei citati art. 9, comma 2-bis, del D.L. n. 78/2010 e art. 1, comma 236, della L. 208/2015, si intendono consolidate ai fini del rispetto del vigente limite dell'anno 2016;
2. il trattamento accessorio dell'anno 2016 costituisce la base di riferimento ed il limite ai fini della costituzione del fondo del salario accessorio per l'anno 2023;

TENUTO CONTO che, ai sensi dell'art. 79, comma 6, del CCNL 16.11.2022, "*... la quantificazione del Fondo delle risorse decentrate e di quelle destinate agli incarichi di cui all'art. 16 (Incarichi di Elevata qualificazione) deve comunque avvenire, complessivamente, nel rispetto dell'art. 23, comma 2 del D. Lgs. n. 75/2017 con la precisazione che tale limite non si applica alle risorse di cui al comma 1, lettere b), d), a quelle di cui ai commi 1-bis e 3, nonché ad altre risorse che siano escluse dal predetto limite in base alle disposizioni di legge...*";

RIASSUNTO il quadro attuale di rispetto del tetto di riferimento del salario accessorio 2016, al fine di verificare i limiti per l'anno 2023 nel prospetto allegato al presente atto (**ALL. B**):

PRESO ATTO, altresì, che la Corte dei conti, Sez. delle Autonomie, con deliberazione n. 19/SEZAUT/2018/QMIG depositata il 18 ottobre 2018, ha definitivamente chiarito che: "*Gli incrementi del Fondo risorse decentrate previsti dall'art. 67, comma 2, lettere a) e b) del CCNL Funzioni locali del 21 maggio 2018, in quanto derivanti da risorse finanziarie definite a livello nazionale e previste nei quadri di finanza pubblica, non sono assoggettati ai limiti di crescita dei Fondi previsti dalle norme vigenti e, in particolare al limite stabilito dall'art. 23, comma 2, del decreto legislativo n. 75/2017*";

PRESO ATTO di quanto disposto dall'art. 33, c. 2, D.L. n. 34/2019 in relazione alle modalità di determinazione del tetto massimo di spesa per assunzioni a tempo indeterminato, a decorrere dal 20 aprile 2020, come stabilito dal D.M. 17 marzo 2020;

RILEVATO inoltre che l'art. 33, c. 2, D.L. n. 34/2019 dispone, tra l'altro: "*Il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018.*";

VISTA a tal proposito la nota della Ragioneria generale dello Stato del 1° settembre 2020 ad oggetto: "*Istruzioni circa le modalità per calcolare l'adeguamento del limite del trattamento accessorio alla luce delle indicazioni dell'art. 33, comma 2, del Dl. n. 34/2019*";

DATO ATTO che la costituzione del Fondo risorse decentrate per l'anno 2023 fa proprie le determinazioni della RGS in relazione alla quantificazione del limite di spesa in rapporto alle variazioni effettive intervenute nel numero dei dipendenti a tempo indeterminato tra l'esercizio 2018 e l'esercizio 2023;

RITENUTO pertanto necessario procedere alla costituzione del Fondo risorse decentrate per l'anno 2023, nel rispetto delle norme e delle interpretazioni sopra citate;

RILEVATO CHE:

- nel corso dell'anno 2022 si sono registrate n. 2 cessazioni di personale, una delle quali, incide sull'incremento della parte stabile del fondo in quanto provvista di retribuzione individuale d'anzianità e di progressione orizzontale;
- non sussistono le condizioni per poter integrare le somme stabili del fondo come si evince dal prospetto *Costituzione del Fondo risorse contrattazione integrativa ai sensi del CCNL 16 novembre 2022 (ALL. A)* in quanto ciò comporterebbe il superamento del limite previsto dall'art. 23, del D.Lgs. n. 75/2017;
- non sono state inserite le risorse derivanti dall'applicazione dell'art. 15, c. 1, lett. k), relative agli incentivi per funzioni tecniche (ex art. 113, D.Lgs. n. 50/2016) in quanto l'ente non ha ancora provveduto a contrattare i criteri e, di conseguenza, non ha approvato il relativo regolamento;
- non sono state inserite le somme derivanti dall'applicazione dell'art. 1, comma 1091, della L. 30 dicembre 2018, n. 145, relative agli incentivi per il potenziamento della riscossione dei tributi comunali;
- l'art. 80, comma 1, del CCNL Funzioni locali 16 novembre 2022, contempla la possibilità di portare in aumento delle risorse dell'anno successivo eventuali risorse residue non integralmente utilizzate in anni precedenti, nel rispetto delle disposizioni in materia contabile;

ATTESO che prima della sottoscrizione definitiva del contratto decentrato integrativo si provvederà agli adempimenti previsti dall'art. 40-bis, comma 1, D.Lgs. n. 165/2001 a oggetto "Controlli in materia di contrattazione integrativa";

RITENUTO, pertanto, di dovere procedere alla quantificazione del fondo risorse decentrate per l'anno 2023, nell'ammontare complessivo pari ad € 23.716,20 come da prospetto "Costituzione del Fondo risorse contrattazione integrativa ai sensi del CCNL 16 novembre 2022" (ALL. A), allegato al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale;

RILEVATO che non si sono registrate economie di risorse decentrate provenienti dall'esercizio 2022 ai fini della costituzione del fondo per l'esercizio 2023;

RICHIAMATO il D.Lgs. n. 118/2011, e in particolare il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (Allegato n. 4/2) che al punto 5.2 definisce la corretta gestione della spesa di personale relativa al trattamento accessorio e premiante prevedendone l'imputazione nell'esercizio di liquidazione;

DATO ATTO che la presente determinazione sarà trasmessa alle OO.SS. e alle R.S.U., ai sensi dell'art. 5, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001;

DATO ATTO, infine, che l'ente potrà, in ogni momento, procedere a rideterminare l'importo del fondo del salario accessorio nel corso dell'anno, anche alla luce di eventuali mutamenti legislativi o situazioni che giustificano la revisione degli importi qui riepilogati;

VISTO il bilancio di previsione finanziario 2023-2025;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m. e i.;

VISTO il D.Lgs. n. 165/2001 e s.m. e i.;

VISTO lo statuto comunale;

VISTO il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

VISTO il CCNL Funzioni Locali 16 novembre 2022;

DETERMINA

1. **DI APPROVARE**, ai sensi e per gli effetti della L.R. n. 7/2019, le motivazioni in fatto ed in diritto esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e sostanziale del dispositivo;
2. **DI COSTITUIRE**, ai sensi dell'art. 79 del CCNL Funzioni Locali 16 novembre 2022, il Fondo risorse decentrate per l'anno 2023 così come dettagliatamente illustrato nel prospetto (ALL. A) che viene allegato al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale;
3. **DI DARE ATTO** che il Fondo risorse decentrate per l'anno 2023 è stato costituito nel pieno rispetto di quanto previsto all'art. 23, comma 2, del D.Lgs. n. 75/2017 (ALL. B) che viene allegato al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale;
4. **DI APPROVARE** la Relazione Tecnico-Finanziaria di costituzione del Fondo risorse decentrate anno 2023 (ALL. C) che viene allegata al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale;
5. **DI DARE ATTO** che le risorse decentrate disponibili per l'anno 2023 da destinare alla contrattazione integrativa, ai sensi dell'art. 7, comma 4, lett. a), del CCNL 16.11.2022, per gli utilizzi previsti dall'art. 80, comma 2, del medesimo CCNL 16.11.2022, ammontano a € 23.716,20 come risulta dall'allegato (ALL. A) alla presente determinazione;
6. **DI DARE ATTO** che le risorse non disponibili alla contrattazione, così come chiaramente e dettagliatamente indicate nell'allegata Relazione Tecnico-Finanziaria (ALL. C) al presente atto, ammontano a complessivi € 8.911,21;
7. **DI DARE ATTO** che la costituzione del Fondo per l'anno 2023 potrebbe essere suscettibile di rideterminazione e aggiornamenti alla luce di eventuali novità normative, circolari interpretative, e/o nuove disposizioni contrattuali;
8. **DI DARE ATTO**, inoltre, che il Fondo è stato determinato anche in relazione a quanto disposto dall'art. 33, comma 2, del D.L. n. 34/2019, convertito con modificazioni dalla L. 28 giugno 2019, n. 58, sulla base, quindi, del numero di dipendenti a tempo indeterminato proiettato al 31.12.2023;

9. **DI ATTESTARE** che il finanziamento relativo al Fondo risorse decentrate per l'anno 2023 trova copertura negli appositi capitoli del bilancio di previsione 2023-2025, esercizio 2023, relativi alla spesa del personale;
10. **DARE ATTO** che, nel rispetto delle norme e dei principi contabili di cui al D.Lgs. n. 118/2011, del D.P.C.M. 28 dicembre 2011 e del D.Lgs. n. 126/2014, gli impegni di spesa a titolo di salario accessorio a favore del personale dipendente, sono assunti nei limiti degli stanziamenti di competenza del bilancio di previsione 2023-2025, esercizio 2023, con eventuale imputazione all'esercizio finanziario 2024 mediante costituzione del Fondo Pluriennale Vincolato (FPV) in assenza di contrattazione decentrata integrativa di destinazione delle risorse disponibili e liquidazione in favore dei soggetti interessati, poiché l'obbligazione giuridica passiva diverrebbe, di fatto in assenza di dette ultime condizioni, esigibile nell'esercizio 2024;
11. **DI DARE ATTO** che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al D.Lgs. n. 33/2013;
12. **DI RENDERE NOTO**, ai sensi dell'art. 3 della legge n° 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni, che il responsabile del procedimento è Virciglio Giovanni;
13. **DI COMUNICARE**, per la dovuta informazione, il presente atto alle OO.SS. e alle R.S.U., ai sensi dell'art. 5, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001.

IL RESPONSABILE DEL
PROCEDIMENTO
F.to Giovanni Virciglio

(*) Documento prodotto in originale informatico firmato digitalmente ai sensi del "Codice dell'Amministrazione Digitale" e norme ad esso connesse.



COMUNE DI BOMPENSIERE

Provincia di Caltanissetta

(ALL. C)

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA E RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA
COSTITUZIONE DEL FONDO DEL PERSONALE DEI LIVELLI ANNO 2023
REDAZIONE AI SENSI DELL'ART.40 – COMMA 3 – SEXIES D.LGS.165/01
(Modello obbligatorio - Circolare della Ragioneria generale dello stato del 19/07/2012 n. 25,
nonché degli aggiornamenti effettuati dalla RGS)**

Premessa

Il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, ai sensi dell'articolo 40 del decreto legislativo n. 165/2001, d'intesa con il Dipartimento della Funzione Pubblica, ha predisposto lo "Schema standard di relazione tecnico-finanziaria" e lo "Schema standard di relazione illustrativa" quali allegati alla circolare n. 25 del 19/07/2012, tali schemi sono stati aggiornati dalla RGS nel corso dell'anno 2013. Gli schemi hanno natura obbligatoria nelle diverse sezioni in cui sono suddivisi e pertanto la costituzione e l'utilizzo delle risorse decentrate del Comune per l'anno 2020 sono state redatte dal Responsabile dei servizi del personale ai fini della coerenza con il bilancio, secondo i citati modelli standard. Tali schemi saranno pubblicati in modo permanente, ai sensi dell'art.40-bis comma 4 D.Lgs. 165/01, sul sito istituzionale dell'ente.

Per quanto riguarda la costituzione del fondo delle risorse decentrate per l'anno 2023 è necessario effettuare le seguenti precisazioni:

- Il d.lgs.75/2017 ha innovato, in diversi punti la costituzione del fondo delle risorse decentrate e precisamente:
 - Ai sensi dell'art.23, comma 2, il salario accessorio non diminuisce più in relazione al personale presente ma lo stesso non potrà superare l'importo complessivo dell'anno 2016;
 - Il limite del salario accessorio del 2016 può essere incrementato della componente variabile da parte degli enti che sono stati oggetto di sfioramento del patto di stabilità nell'anno 2015, i quali avrebbero dovuto escludere nel 2016 la componente del salario accessorio aggiuntiva (art.15, comma 2 e comma 5), con possibilità di recuperare le citate risorse qualora inserite nell'anno 2015;
- Per la prima volta il legislatore inserisce oltre al salario accessorio anche le componenti del fondo integrativo, limitatamente alla parte variabile, prevedendo espressamente la possibilità di inserire importi nell'attivazione dei servizi o di processi di riorganizzazione (art.15 comma 5 e per i dirigenti art.26, comma 3, entrambi per la sola componente variabile) e il relativo mantenimento, restando fermo il non superamento del limite del salario accessorio dell'anno 2016;
- Il d.l. n.34/2019 all'art.33, comma 2 ha previsto la conversione del salario pro capite del fondo integrativo 2018 rispetto al personale presente al 31/12/2018, con possibilità di aumento in ragione dell'incremento medio del personale senza che la citata maggiorazione possa incidere nei limiti di cui all'art.23, comma 2, del d.lgs. 75/2017;

In data 16/11/2022 è stato sottoscritto il CCNL 2019-2021 del comparto Funzioni Locali con valore giuridico a partire dal giorno successivo, i punti fondamentali del nuovo contratto sono stati i seguenti:

Posizioni Organizzative

- L'art. 12 del contratto individua in un'unica area i funzionari ed i titolari di elevata qualificazione (ex art. 13 CCNL 2016-2018 – Area delle posizioni organizzative e di alta professionalità), distinte nei contratti precedenti, eliminando una serie di incongruenze specie nei comuni privi di figure dirigenziali, dove la remunerazione delle elevate qualificazioni era limitata allo stanziamento dello 0,2% del monte salari 2001 appositamente previsto dal contratto per tali figure professionali. L'ARAN, infatti, in diversi pareri aveva precisato come, negli enti privi di dirigenti, la nomina delle alte professionalità, proprio per le ridotte dimensioni degli stessi, lo stanziamento economico previsto dal contratto nazionale può risultare insufficiente al finanziamento delle alte professionalità e che gli importi non possono neppure essere incrementati da altre risorse stabili, né sarebbe possibile utilizzare a tal fine altre risorse a carico dei propri bilanci, in quanto il finanziamento a carico del bilancio degli oneri connessi alla retribuzione

di posizione e di risultato delle posizioni organizzative è ammesso solo per quelle posizioni organizzative comportanti la direzione e la responsabilità di uffici. Altra incongruenza, precisata dall'ARAN nel precedente contratto, ancora riferita agli enti privi di figure dirigenziali, era dovuta all'impossibilità di attribuire al titolare di posizione organizzativa anche le funzioni di alta professionalità per la mancanza, in queste ultime, di funzioni organizzative, di direzione di struttura e di gestione, avendo il contratto loro attribuito la prevalenza sui contenuti di carattere professionale e personale;

- Il successivo art.18 stabilisce i principi per il conferimento e la revoca degli incarichi di elevata qualificazione prevedendo quanto segue:
 - sono conferiti dai dirigenti per un periodo massimo non superiore a 3 anni, previa determinazione di criteri generali da parte degli enti, con atto scritto e motivato, e possono essere rinnovati con le medesime formalità;
 - ciascun ente stabilisce la graduazione dei valori delle singole posizioni organizzative, sulla base di criteri predeterminati, che tengono conto della complessità nonché della rilevanza delle responsabilità amministrative e gestionali di ciascuna posizione organizzativa. Negli enti con dirigenza, acquistano rilievo nella graduazione degli importi anche l'ampiezza ed il contenuto delle eventuali funzioni delegate con attribuzione di poteri di firma di provvedimenti finali a rilevanza esterna, sulla base di quanto previsto dalle vigenti disposizioni di legge e di regolamento;
 - nell'atto di conferimento di tali incarichi gli enti devono tenere conto:
 - a) della natura e caratteristiche dei programmi da realizzare;
 - b) dei requisiti culturali posseduti, delle attitudini e della capacità professionale ed esperienza acquisiti dal personale della categoria D;
 - c) è possibile la revoca di tali incarichi prima della scadenza con atto scritto e motivato, in relazione a intervenuti mutamenti organizzativi o in conseguenza di valutazione negativa della performance individuale.
 - d) Nei casi di revoca anticipata, prima della formalizzazione della stessa, dovranno essere acquisite in contraddittorio con il dipendente le sue valutazioni, anche assistito dalla organizzazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato o da personale di sua fiducia.
 - Fino alla definizione delle procedure e dei relativi criteri generali, il conferimento degli incarichi di elevata qualificazione (ex posizioni organizzative ancora in atto), possono essere prorogate fino alla definizione del nuovo assetto delle posizioni organizzative;
- In merito alla parte economica l'art. 17 definisce la retribuzione del personale titolare di incarichi di EQ, distinta in quella di posizione e di risultato, le quali assorbono tutte le competenze accessorie e le indennità previste dal contratto collettivo nazionale, compreso il compenso per il lavoro straordinario. La retribuzione di posizione minima e massima, a seguito della graduazione operata dall'ente, è la seguente:
 - l'importo della retribuzione di posizione varia da un minimo di € 5.000,00 ad un massimo di € 18.000,00 annui lordi per tredici mensilità (in precedenza con il CCNL 2016-2018 per le posizioni organizzative l'importo oscillava da un minimo € 5.000,00 ed un massimo di € 16.000,00);
 - l'importo della retribuzione di posizione del personale non facente parte dell'area dei funzionari e di EQ (nelle ipotesi previste dall'art. 16, comma 4, del CCNL in argomento – ex categoria C) varia da un minimo di € 3.000,00 ad un massimo di € 9.500,00 annui lordi per tredici mensilità;
 - nelle ipotesi di conferimento di incarico di posizione organizzativa, a personale utilizzato a tempo parziale presso altro ente o presso servizi in convenzione, ivi compreso il caso dell'utilizzo a tempo parziale presso una Unione di comuni, la retribuzione di posizione può essere aumentata di un importo non superiore al 30% del valore economico della retribuzione di posizione attribuita (art. 23).
 - La retribuzione di risultato, attribuita sulla base dei criteri definiti dagli enti, è invece così modificata:
 - a) viene destinata una quota non inferiore al 15% delle risorse complessivamente finalizzate alla erogazione della retribuzione di posizione e di risultato di tutte le posizioni organizzative previste dal proprio ordinamento. Così come avviene oggi per la dirigenza, fatta 100 la retribuzione di posizione e di risultato di tutte le posizioni organizzative e alta professionalità, almeno 15 deve essere assicurata per la retribuzione di risultato e la parte restante inferiore o uguale a 85 deve essere attribuita per la retribuzione di posizione;
 - b) anche questo contratto prevede la remunerazione degli incarichi ad interim, ossia l'attribuzione ad un lavoratore già titolare di posizione organizzativa di altro incarico di posizione

organizzativa, aumentando per tutta la durata dell'incarico ad interim dallo stesso trattenuto, la sua retribuzione di risultato per un importo che potrà variare dal 15% al 25% del valore economico della retribuzione di posizione prevista per la posizione organizzativa oggetto dell'incarico ad interim. Tale variazione tra il minimo e il massimo, dovrà essere effettuata dagli enti sulla base della complessità delle attività e del livello di responsabilità connessi all'incarico attribuito nonché del grado di conseguimento degli obiettivi.

Il Comune in data _____ ha definito i nuovi incarichi di posizione organizzativa a seguito del confronto con le parti sindacali avvenuto in data _____ in riferimento al conferimento e revoca degli incarichi e i criteri di graduazione delle posizioni organizzative, nonché sono stati definiti nella contrattazione decentrata i criteri generali per la determinazione della retribuzione di risultato dei titolari di posizione organizzativa.

La valorizzazione del personale della polizia locale

Nel nuovo contratto sono stati inseriti i seguenti specifici istituti:

- Attività ed iniziative di carattere privato. In coerenza con le disposizioni di cui all'art. 22, comma 3-bis, D.L. n. 50 del 2017 (decreto sicurezza) che aveva previsto la remunerazione degli agenti di polizia locale con risorse a carico del privato, atte a rafforzare le misure di sicurezza e di polizia stradale, gli artt. 95 e seguenti del contratto, integrano l'art. 56-ter del CCNL 2016-2018 disciplinandone in maniera più puntuale le modalità operative e precisando, al fine della remunerazione aggiuntiva, quanto segue:
 - a) le attività dovranno essere svolte al di fuori degli orari di servizio;
 - b) gli incentivi da corrispondere al personale dovranno avere come riferimento il compenso previsto per le ore di straordinario;
 - c) viene riconosciuto anche un riposo compensativo in caso di attività prestate nella giornata domenicale o di riposo compensativo, equivalenti alle ore effettivamente rese;
 - d) le ore aggiuntive prestate sono da considerarsi al di fuori dei limiti del rispetto del numero massimo delle ore individuali di straordinario;
 - e) il pagamento potrà avvenire esclusivamente nei limiti delle risorse introitate dai promotori o organizzatori delle iniziative;
- Utilizzo proventi del codice della strada. Oltre alla previdenza complementare, alla erogazione di premi collegati al potenziamento dei servizi di controllo della sicurezza urbana e stradale, i proventi delle violazioni del codice della strada, di cui all'art. 208, commi 4, lett. c), e 5, D.Lgs. n. 285 del 1992, possono essere destinati anche a sostenere il c.d. welfare integrativo, così come dettagliato al successivo art. 98 che disapplica e sostituisce l'art. 56-quater del CCNL 2016-2018. Al fine di rendere operativo il citato welfare integrativo è prevista, per gli enti abbiano già dedicato risorse per tali finalità e in sede di contrattazione integrativa, la destinazione dei proventi a:
 - a) contributi datoriali al Fondo di previdenza complementare Perseo-Sirio;
 - b) finalità assistenziali, nell'ambito delle misure di welfare integrativo, secondo la disciplina dell'art. 82;
 - c) erogazione di incentivi monetari collegati a obiettivi di potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e stradale.
- Remunerazione servizio esterno. Al fine di potenziare i servizi esterni di vigilanza e compensarne il disagio sopportato dal personale della polizia locale, è stata istituita una indennità giornaliera con un valore tra un minimo di 1 euro ad un massimo di 15 euro per i giorni di effettivo svolgimento del servizio esterno. Detta indennità compensa interamente, ed assorbe, eventuali altre indennità (disagio, rischio), mentre la stessa è cumulabile con i seguenti altri compensi e/o indennità:
 - a) indennità di turno;
 - b) indennità di vigilanza;
 - c) con la performance individuale e collettiva;
 - d) con i compensi derivanti da attività svolte per conto di soggetti terzi con oneri a carico di questi ultimi.

La citata indennità non è, invece, cumulabile con quella di disagio, di rischio e di maneggio dei valori stabiliti e quantificati nel contratto decentrato;

- Indennità per specifiche responsabilità. Al personale non incaricato di posizione organizzativa, gli enti possono erogare una indennità di funzione per compensare l'esercizio di compiti di responsabilità connesse al grado rivestito. La contrattazione integrativa, a tal fine dovrà determinare i criteri per la

quantificazione della citata indennità in funzione del grado rivestito e delle connesse responsabilità del personale della polizia locale. In considerazione anche di altri elementi da prendere in considerazione (quali la dimensione dell'ente, le eventuali peculiarità sociali ed ambientali) il contratto stabilisce che il livello massimo economico attribuibile al personale non potrà essere superiore a € 3.000,00 annui lordi, elevabili ad € 4.000,00 per il personale inquadrato nell'Area dei funzionari ed EQ erogabili anche mensilmente (12 mensilità) secondo la disciplina dell'art. 84 del CCNL.

Tale indennità è cumulabile con le seguenti altre indennità:

- a) turnazioni;
- b) indennità di vigilanza;
- c) con l'indennità di servizio esterno;
- d) con i compensi relativi alla performance individuale e collettiva.

Anche tale indennità resta non cumulabile con quella di disagio, di rischio e di maneggio dei valori stabiliti e quantificati nel contratto decentrato.

Le nuove risorse fisse

Nella parte entrata delle risorse è stato inserito l'importo delle risorse fisse da consolidare con quelle inserite nel fondo relativo all'anno 2017, in altri termini tutte le risorse inserite tra quelle fisse certificate nel fondo 2017 sono consolidate e rappresentano la base di partenza per anno 2018 e seguenti. Tale importo da inserire, in considerazione della sua importanza a valere anche negli anni successivi, è stato certificato dall'Organo di revisione dei conti. Negli enti privi di dirigenti le risorse attribuite ai titolari di posizione organizzativa e alte professionalità sono direttamente a carico del bilancio. A tali risorse di aggiungono gli importi previsti all'art. 79, comma 1, come meglio dettagliati nella costituzione del fondo.

Le risorse variabili

Le risorse variabili sono state suddivise tra quelle escluse dal limite dell'incremento dei fondi previsti dall'art.23, comma 2, d.lgs.75/2017 e le risorse escluse. In merito alle componenti escluse dal fondo, possono essere confermate anche per l'anno 2023 le esclusioni dai limiti del salario accessorio indicate sia dai giudici contabili che dalle circolari del MEF, nonché quelle stabilite per gli incentivi tecnici il cui regolamento sia stato approvato successivamente al 01/01/2018 e gli incentivi tributari inseriti al comma 1091 dell'articolo unico della legge di bilancio 2019. Le risorse escluse sono, pertanto, le seguenti:

- a) compensi agli avvocati civili per le cause vinte sia per compensi riversati da terzi sia in caso di spese compensate;
- b) gli incentivi tecnici disciplinati dall'art. 45 del D.Lgs. 31.03.2023 (ex art. 113 del D.Lgs. 50/2016), nonché gli incentivi da condono edilizio;
- c) i piani di razionalizzazione della spesa di cui all'art. 16, comma 4, d.l.98/2011, con possibilità prevista dalla normativa di destinare il risparmio ottenuto in quota parte ai fondi decentrati (nel limite dell'importo massimo del 50% delle economie realizzate);

Sul punto la Corte di conti, Sezione regionale di controllo per l'Emilia-Romagna, con la deliberazione 12/09/2017 n.136, ha precisato che gli stessi potranno essere considerati esclusi dal limite del salario accessorio qualora:

1. Gli eventuali risparmi conseguiti dai piani triennali di razionalizzazione e riqualificazione della spesa, di cui all'art.16, commi 4 e 5, del decreto-legge 6 luglio 2011, n.98, si tramutino in specifiche iniziative volte al raggiungimento di puntuali obiettivi di incremento della produttività individuale del personale interno all'Amministrazione da realizzare mediante il diretto coinvolgimento delle unità lavorative in mansioni suppletive rispetto agli ordinari carichi di lavoro (secondo le indicazioni contenute nella deliberazione n. 34/2016 della Sezione delle Autonomie);
 2. l'Ente attribuisca tali risorse, solo qualora abbia previsto eventuali "mansioni suppletive rispetto agli ordinari carichi di lavoro" spettanti al personale dipendente cui le citate risorse potranno essere destinate.;
- d) incentivi tributari sulla base del maggior accertamento ed incasso sui tributi IMU e la TARI, solo qualora i documenti contabili siano stati approvati nei termini previsti dalla legislazione e gli accertamenti di tali tributi non siano stati affidati ad un concessionario;
 - e) gli importi versati da terzi (es. sponsorizzazioni, convenzioni, censimento ISTAT) non ordinariamente previsti;

- f) le economie dei fondi non distribuiti nell'anno precedente discendenti da risparmi della componente fissa;
- g) economie dei fondi straordinari non distribuiti nell'anno precedente;

Incremento delle risorse

Il D.L. 34/2019, nonché il D.M. 17 marzo 2020, ha previsto la possibilità di incrementare il fondo decentrato nell'ipotesi in cui il numero dei dipendenti a tempo indeterminato dovesse essere superiore a quello rilevato al 31/12/2018. Il citato incremento, da considerare fuori dai limiti dell'art.23, comma 2, D.Lgs. 75/2017 è pari all'incremento del personale a tempo indeterminato registrato moltiplicato per il valore medio pro-capite del fondo del 2018 rispetto al personale censito alla data del 31/12/2018. Se il personale dovesse risultare inferiore a quello rilevato al 31/12/2018 il fondo non si riduce e il limite resta quello del valore dell'anno 2016.

La presente relazione tecnico-finanziaria si riferisce alla costituzione del fondo integrativo con il compito di individuare e quantificare i costi e attestarne la compatibilità e sostenibilità nell'ambito degli strumenti annuali e pluriennali di Bilancio. Si precisa come la costituzione del fondo sia rimessa alla esclusiva competenza della dirigenza, con possibili integrazioni, qualora ne sussistano i presupposti, da parte dell'organo esecutivo per le risorse che trovino esclusiva capienza quali risorse aggiuntive finanziate in bilancio.

III.1 - Modulo I - La costituzione del Fondo per la contrattazione integrativa

La costituzione del Fondo per la contrattazione integrativa costituisce uno specifico atto dell'Amministrazione teso a quantificare l'ammontare esatto di ciascun Fondo in applicazione delle regole contrattuali e normative vigenti, si fa presente che il fondo delle risorse decentrate nell'anno 2023 è stato quantificato in complessivi **€ 20.723,60**.

III.1.1 - Sezione I - Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità

- Risorse storiche consolidate

Importo unico consolidato anno 2017: € 20.723,60

Ai sensi dell'art. 79, comma 1, CCNL 2019-2021 *"La parte stabile del Fondo risorse decentrate di ciascun ente è costituita annualmente dalle seguenti risorse: a) risorse di cui all'art. 67, comma 1 e comma 2, lettere a), b), c), d), e), f), g) del CCNL 21 maggio 2018; b) un importo, su base annua, pari a Euro 84,50 per le unità di personale destinatarie del presente CCNL in servizio alla data del 31/12/2018; poiché l'incremento di cui alla presente lettera decorre retroattivamente dal 1/01/2021, si applica quanto previsto al comma 5; c) risorse stanziare dagli enti in caso di incremento stabile della consistenza di personale, in coerenza con il piano dei fabbisogni, al fine di sostenere gli oneri dei maggiori trattamenti economici del personale; d) di un importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime di cui all'art. 76 (Incrementi degli stipendi tabellari) riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali; tali differenze sono calcolate con riferimento al personale in servizio alla data in cui decorrono i suddetti incrementi e confluiscono nel fondo a decorrere dalla medesima data."*

UNICO IMPORTO CONSOLIDATO ANNO 2017 (Art.79, comma 1, CCNL 2019-2021)	20.723,60
DECURTAZIONI DEL FONDO - P.O. E ALTE PROFESSIONALITA' (art.67 CCNL 2016-2018)	0,00
TOTALE	20.723,60

- Incrementi esplicitamente quantificati in sede di C.C.N.L.

Gli incrementi contrattuali previsti dall'art.67, comma 2, CCNL 2016-2018 e dall'art. 79, comma 1, CCNL 2019-2021 sono i seguenti:

Alte professionalità 0,20% monte salari 2001, esclusa la quota relativa alla dirigenza, nel caso in cui tali risorse non siano state utilizzate (da inserire solo se l'importo annuale non è stato già ricompreso nell'unico importo storicizzato).	0,00
QUOTA DI EURO 83,20 PERSONALE IN SERVIZIO AL 31/12/2015 (Art.79, comma 1, CCNL 2019-2021) – a valere nel fondo dell'anno 2019 e successivi (risorse non soggette al limite)	1.331,20
DIFFERENZIALI POSIZIONI DI SVILUPPO (Art.79, comma 1, CCNL 2019-2021) – parte rivalutata per l'anno 2019 e successivi (risorse non soggette al limite)	36,90
RIA E ASSEGNI AD PERSONAM PERSONALE CESSATO - (Art.79, comma 1, CCNL 2019-2021)	1.379,03
RISORSE RIASSORBITE AI SENSI DELL'ART.2, CO.3, TUPI (Art.79, comma 1, CCNL 2019-2021)	0,00
PERSONALE TRASFERITO (Art.79, comma 1, CCNL 2019-2021)	0,00
INCREMENTO PER RIDUZIONE STABILE PERSONALE DIRIGENZIALE - (Art.79, comma 1, CCNL 2019-2021) – solo per le Regioni	0,00
INCREMENTO PER RIDUZIONE STABILE STRAORDINARIO - (Art.79, comma 1, CCNL 2019-2021)	0,00
€ 84,50 per n. unità in servizio al 31.12.2018 con decorrenza dal 1.1.2021 (da calcolarsi per intero sulle unità in servizio) (risorse non soggette al limite) (art. 79, c.1, lett.b) CCNL 2019-2021)	1.605,50
INCREMENTO DOTAZIONE ORGANICA - (Art.79, comma 1, CCNL 2019-2021)	0,00
Differenziali stipendiali personale in servizio nell'anno 2022 (risorse non soggette al limite) (art. 79, c. 1, lett. d), CCNL 2019-2021)	19,00
Differenze stipendiali personale inquadrato in B3 e D3 (DAL 1° APRILE 2023) - (Art.79, comma 1-bis, CCNL 2019-2021)	0,00
DECURTAZIONE RISORSE STABILI PER IL RISPETTO DEL LIMITE- Art. 23, comma 2, D.Lgs. 75/2017	-1.379,03
TOTALE INCREMENTO RISORSE STABILI SOGGETTE A CERTIFICAZIONE	2.992,60

È stato inserito il valore di diminuzione del salario accessorio in coerenza con il rapporto pro capite del salario accessorio dell'anno 2018, tenuto conto della media del personale presente rispetto al 31/12/2018, fermo restando che se il personale medio presente nell'anno 2023 è risultata inferiore a quello censito al 31/12/2018. Per detta ragione si è dovuto applicare il limite di cui all'art. 23, comma 2, D.Lgs. 75/2017. Così calcolato:

VOCI DA CONSIDERARE	2016		2018	
	PARZIALE	TOTALE	PARZIALE	TOTALE
TOTALE FONDO RISORSE DECENTRATE - PERSONALE DEI LIVELLI	20.763,60		20.763,60	
TOTALE FONDO RISORSE DECENTRATE - PERSONALE DIRIGENTE				
VARIAZIONE DEL LIMITE PER TRASFERIMENTO FUNZIONI (+/-)				
TOTALE		20.763,60		20.763,60
VOCI ESCLUSE DAL LIMITE EX ART. 23, C. 2 - PERSONALE DEI LIVELLI				
VOCI ESCLUSE DAL LIMITE EX ART. 23, C. 2 - PERSONALE DIRIGENTE				
INCREMENTI DEL FONDO DEL PERSONALE STABILIZZATO SE PRELEVATO DAL LAVORO FLESSIBILE - ART. 11, D.L. 135/				
TOTALE		0,00		0,00
AMMONTARE RETRIBUZIONI DI POSIZIONE E DI RISULTATO				
RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO CON PARI DECURTAZIONE DELLE CAPACITA' ASSUNZIONALI - ART. 11-				
MAGGIORAZIONE DELLA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE PER IL SEGRETARIO COMUNALE				
ASSEGNO AD PERSONAM PER INCARICATI EX ART. 90 E ART. 110, TUEL				
LAVORO STRAORDINARIO				
ALTRE				
VALORE COMPLESSIVO DEL FONDO 2016 E IMPORTO SOGGETTO A LIMITE		20.763,60		20.763,60
ADEGUAMENTO DEL LIMITE DEL FONDO 2016 (ART. 33, D.L. 34/2019)		-8.742,57		
LIMITE 2016 ADEGUATO AI SENSI DELL'ART. 33, D.L. 34/2019 (SOLO CON ADEGUAMENTO VERSO L'ALTO)		20.763,60		
EVENTUALE DECURTAZIONE NEL CASO IN CUI IL FONDO SIA SUPERIORE AL NUOVO LIMITE				
ADEGUAMENTO DEL FONDO RISORSE DECENTRATE - ART. 33, D.L. 34/2019				
VOCI DA CONSIDERARE	2018		2023	
TOTALE DELLE VOCI RILEVANTI AI FINI DEL LIMITE DEL TRATTAMENTO ACCESSORIO - PERSONALE DEI LIVELLI		20.763,60		20.763,60
AMMONTARE RETRIBUZIONI DI POSIZIONE E DI RISULTATO		0,00		0,00
TOTALE COMPLESSIVO		20.763,60		20.763,60
NUMERO DIPENDENTI A TEMPO INDETERMINATO AL 31 DICEMBRE (UGUALE AL TOTALE CEDOLINI/12) (*)	19		11	
DI CUI A TEMPO INDETERMINATO	19			
QUOTA MEDIA PRO CAPITE (QMP) DELLE RISORSE DA CONTRAZIONE E P.O.		1.092,82		
ADEGUAMENTO DEL LIMITE DEL FONDO RISPETTO AL VALORE 2016 (ART. 33, D.L. 34/2019)				-8.742,57

III.1.2 - Sezione II - Risorse variabili

Ai sensi dell'art.67, comma 3, CCNL 2016-2018 si precisa che il Fondo di cui al presente articolo continua ad essere alimentabile, con importi variabili di anno in anno, con la seguente distinzione tra risorse soggette ai limiti di cui all'art.23, comma 2, D.Lgs.75/2017 e quelle che sono escluse dai citati limiti e vincoli finanziari.

Risorse variabili soggette al limite

Somme derivanti dall'attuazione dell'art. 43, L. 449/1997 (contratti di sponsorizzazione – convenzioni – contributi dell'utenza già esistenti) Art. 67, c. 3, lett. a), CCNL 21.05.2018	0,00
Risorse derivanti dall'applicazione dell'art. 3, c. 57, L. n. 662/1996, dall'art. 59, c. 1, lett. p), D.Lgs. n. 446/1997 (recupero evasione ICI), nonché le ulteriori risorse correlate agli effetti applicativi dell'art. 12, c. 1, lett. b) D.L. n. 437/1996 - Art. 67, c. 3, lett. c), CCNL 21.05.2018	0,00
Integrazione risorse dell'importo mensile residuo della retribuzione individuale di anzianità e degli assegni ad personam in godimento da parte del personale comunque cessato nell'anno in corso - Art. 67, c. 3, lett. d), CCNL 21.05.2018	0,00
Risorse destinate ai trattamenti accessori personale delle case da gioco - Art. 67, c. 3, lett. g), CCNL 21.05.2018	0,00
Importo massimo corrispondente all'1,2 % su base annua, del monte salari dell'anno 1997, relativo al personale destinatario del CCNL - Art. 79, c. 2, lett. b), CCNL 16.11.2022	0,00
Per le Regioni a statuto ordinario e Città Metropolitane ai sensi dell'art. 23 c. 4 del dlgs 75/2017 incremento percentuale dell'importo di cui all'art. 67 c. 1 e 2. - Art. 67, c. 3, lett. j), CCNL 21.05.2018	0,00
Integrazione all'art. 62 del CCNL del 21.02.2018 c. 2 lett. e) somme connesse al trattamento economico accessorio del personale trasferito agli enti del comparto a seguito processi di decentramento e delega di funzioni - Art. 67, c. 3, lett. k), CCNL 21.05.2018	0,00
TOTALE RISORSE VARIABILI NON SOGGETTE AL LIMITE	0,00

Risorse variabili non soggette al limite

Somme derivanti dall'attuazione dell'art. 43, L. 449/1997 (contratti di nuove sponsorizzazione – convenzioni – contributi dell'utenza) - Art. 67, c. 3, lett. a), CCNL 21.05.2018	0,00
Piani di razionalizzazione e riqualificazione della spesa - Art. 67, c. 3, lett. b), CCNL 21.05.2018	0,00
Incentivi per funzioni tecniche, art. 113 dlgs 50/2016, art. 76 dlgs 56/2017, per condono edilizio, per repressione illeciti edilizi, indennità centralinisti non vedenti - Art. 67, c. 3, lett. c), CCNL 21.05.2018	0,00
Incentivi spese del giudizio, compensi censimento e ISTAT - Art. 67, c. 3, lett. c), CCNL 21.05.2018	0,00
Eventuali risparmi derivanti dalla applicazione della disciplina dello straordinario - Art. 67, c. 3, lett. e), CCNL 21.05.2018	0,00
Quota parte rimborso spese per notificazione atti dell'amministrazione finanziaria (messi notificatori) - Art. 67, c. 3, lett. f), CCNL 21.05.2018	0,00
Somme non utilizzate negli esercizi precedenti (di parte stabile) - Art. 68, c. 1, CCNL 21.05.2018	0,00
Incentivi legati alla riscossione degli accertamenti IMU e TARI - Art. 1, c. 1091, L. n. 145/2018	0,00
Risparmi certificati sui buoni pasto non erogati anno 2020 - Art. 1, c. 870, L. n. 178/2020	0,00
Risorse accessorie eventuali per le assunzioni finanziate in deroga - Art. 11, c. 1, lett. b), D.L. n. 135/2018	0,00
Eventuale incremento salario accessorio in deroga realizzabile nell'anno - Art. 33, c. 2, D.L. n. 34/2019	0,00
0,22% del monte salari anno 2018 con decorrenza dal 01.01.2022, quota d'incremento del fondo proporzionale - Art. 79, c. 3, CCNL 16.11.2022	0,00
€ 84,50 per n. unità in servizio al 31.12.2018, quota una tantum annualità 2021 e 2022 - Art. 79, c. 1, lett. b), CCNL 16.11.2022	0,00
Risorse finalizzate ad adeguare le disponibilità del Fondo sulla base di scelte organizzative, gestionali e di politica retributiva degli enti, anche connesse ad assunzioni di personale a tempo determinato - Art. 79, c. 2, lett. c), CCNL 16.11.2022	0,00
0,22% del monte salari anno 2018 con decorrenza dal 01.01.2022, quota d'incremento del fondo proporzionale, una tantum annualità 2022 - Art. 79, c. 3, CCNL 16.11.2022	0,00
TOTALE	0,00

III.1.3 - Sezione III - Decurtazioni del Fondo

Nessuna decurtazione del fondo è stata effettuata ad eccezione di quelle previste dall'art. 23, comma 2, d.lgs. 75/2017 per un importo complessivo di € 1.379,03 di incrementi soggetti al limite 2016 (Vedi Sezione I).

III.1.4 - Sezione IV - Sintesi della costituzione del Fondo sottoposto a certificazione

Questa sezione è dedicata alla sintesi del Fondo sottoposto a certificazione, elaborato sulla base delle sezioni precedenti:

- a) Totale risorse fisse con solidate aventi carattere di certezza e stabilità € 20.723,60;
- b) Totale risorse stabili non soggette al limite 2016 € 2.992,60;
- c) Incremento risorse stabili soggetto al limite 2016 € 1.379,03
- d) Totale risorse variabili sottoposte a certificazione (soggette e non soggette al limite € 0,00;
- e) Totale Fondo sottoposto a certificazione. Il totale del fondo sottoposto a certificazione è pari a complessivi **€ 23.716,20.**

A) Fondo tendenziale	RISORSE
Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità consolidate 2017 confluite nel 2023	20.723,60
Risorse stabili (non soggette al limite)	2.992,60
Altri incrementi aventi carattere di certezza e stabilità (soggette al limite)	1.379,03
Risorse variabili 2023 (non soggette limite)	0,00
Risorse variabili 2023 (soggette limite)	0,00
Totale Fondo tendenziale	25.095,23

B) decurtazioni del Fondo tendenziale	RISORSE
Decurtazione risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità (Rispetto limite art.23, c 2, D.Lgs,75/2017)	-1.379,03
Decurtazione risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità (Retrib. Pos. e ris. P.O.)	0,00
Decurtazione risorse variabili (Rispetto limite art.23, c 2, D.Lgs,75/2017)	0,00
Totale decurtazioni Fondo tendenziale	-1.379,03

C) Fondo sottoposto a certificazione	RISORSE
Totale risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità sottoposto a certificazione	23.716,20
Totale risorse variabili sottoposto a certificazione	0,00
Totale Fondo sottoposto a certificazione	23.716,20

D) Fondo disponibile alla contrattazione	RISORSE
Totale fondo risorse decentrate anno 2023 (Fisse e Variabili)	23.716,20
Totale risorse non regolabili dal CCDI	8.911,21
Totale Fondo disponibile alla contrattazione	14.804,99

III.1.5 - Sezione V - Risorse temporaneamente allocate all'esterno del Fondo

Nessun importo è allocato fuori dal fondo in base al sistema di contabilizzazione adottato dall'amministrazione. In particolare il differenziale delle Progressioni Economiche Orizzontali definito dalle dichiarazioni congiunte, quale risorsa economica da collocare in bilancio, viene contabilizzato dall'amministrazione quale entrata del fondo e pertanto rientra tra le poste di costituzione dello stesso.

III.2 - Modulo II - Definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa

Il modulo che segue riguarda l'utilizzazione del fondo per le risorse decentrate come formalmente concordata in sede di *accordo integrativo*.

III.2.1 - Sezione I - Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate specificamente dal Contratto Integrativo sottoposto a certificazione

In questa sezione sono rappresentate tutte le poste la cui disciplina esula dall'attività negoziale integrativa (es. gli istituti del Fondo la cui quantità è regolata in modo non modificabile dal Contratto collettivo nazionale e/o da contratti integrativi pregressi già formalizzati). Questa sezione rappresenta quindi la quantificazione da parte dell'Amministrazione delle poste non contrattate e/o non contrattabili del Fondo che, sommata alle poste da contrattate, come oggettivamente rilevate dal contratto integrativo da certificare da parte dell'organo di controllo, parifica il totale delle risorse rese disponibili in sede di costituzione del fondo. Le poste la cui destinazione è da considerarsi vincolante e/o storica sono le seguenti:

1. *Indennità di comparto quota carico Fondo*: sono inserite le risorse del fondo di cui all'art. 33, c. 4, alinea a), alinea b) ed alinea c) del Ccnl 02-05. Tale voce non è contrattabile in quanto la misura dell'indennità di comparto è stabilita dal CCNL e non può quindi essere oggetto di contrattazione integrativa. Il valore inserito nella tabella è esposto in forma previsionale, coerentemente con le restanti voci sia in sede di costituzione che di destinazione del Fondo;
2. *Progressioni orizzontali storiche*: sono inseriti sia i valori storici del Fondo destinati a remunerare le progressioni economiche già in essere prima del contratto integrativo annuale di riferimento (come normato a partire dall'articolo 17 c. 2 lettera b) del CCNL 98-01), sia le progressioni economiche effettuate negli anni precedenti;
3. *Indennità per il personale educativo degli asili nido*: Gli importi iscritti in tale voce remunerano l'indennità prevista per 10 mesi dall'art.31 comma 7 del CCNL 06/07/2000 spettante al personale educativo degli asili nido (€ 464.81);
4. *Indennità per il personale educativo per docenze scolastiche*: in tale voce rientra l'indennità prevista dall'art. 6 del CCNL 05/10/01 (€ 340,86) per il personale educativo degli asili nido;

La tabella che segue mostra le risorse di natura storica o vincolanti:

Indennità di comparto quota a carico FRD (art.68, co.1, CCNL 2016-2018)	4.195,20
Progressioni orizzontali (art. 68, co.1, CCNL 2016-2018)	4.716,01
Indennità personale educativo asili nido (art. 31, comma 7, CCNL 14.09.2000)	0,00
Indennità per il personale educativo e scolastico (art. 6 CCNL 5.10.2001)	0,00
Altro	0,00
TOTALE	8.911,21

Bompensiere,

IL CAPO SETTORE FINANZIARIO

(-----)

VERIFICA DEL LIMITE DEL TRATTAMENTO ACCESSORIO - Art. 23, comma 2, D.LGS. 75/2017 (ALL. B)

NOTA BENE: COMPILARE SOLO LE CELLE A SFONDO GIALLO E INSERIRE I VALORI SENZA SEGNO PIU' O MENO

VOCI DA CONSIDERARE

TOTALE FONDO RISORSE DECENTRATE - PERSONALE DEI LIVELLI
 TOTALE FONDO RISORSE DECENTRATE - PERSONALE DIRIGENTE
 VARIAZIONE DEL LIMITE PER TRASFERIMENTO FUNZIONI (+/-)

+
 +
 +/-

TOTALE

VOCI ESCLUSE DAL LIMITE EX ART. 23, C. 2 - PERSONALE DEI LIVELLI
 VOCI ESCLUSE DAL LIMITE EX ART. 23, C. 2 - PERSONALE DIRIGENTE
 INCREMENTI DEL FONDO DEL PERSONALE STABILIZZATO SE PRELEVATO DAL LAVORO FLESSIBILE - ART. 11, D.L. 135/2018

-
 -
 -

TOTALE

AMMONTARE RETRIBUZIONI DI POSIZIONE E DI RISULTATO
 RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO CON PARI DECURTAZIONE DELLE CAPACITA' ASSUNZIONALI - ART. 11-bis, D.L. 1:
 MAGGIORAZIONE DELLA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE PER IL SEGRETARIO COMUNALE
 ASSEGNO AD PERSONAM PER INCARICATI EX ART. 90 E ART. 110, TUEL
 LAVORO STRAORDINARIO
 ALTRE

+
 -
 +
 +
 +
 +

VALORE COMPLESSIVO DEL FONDO 2016 E IMPORTO SOGGETTO A LIMITE

ADEGUAMENTO DEL LIMITE DEL FONDO 2016 (ART. 33, D.L. 34/2019)
LIMITE 2016 ADEGUATO AI SENSI DELL'ART. 33, D.L. 34/2019 (SOLO CON ADEGUAMENTO VERSO L'ALTO)
 EVENTUALE DECURTAZIONE NEL CASO IN CUI IL FONDO SIA SUPERIORE AL NUOVO LIMITE

2016		2018	
PARZIALE	TOTALE	PARZIALE	TOTALE
20.763,60		20.763,60	
	20.763,60		20.763,60
	0,00		0,00
	20.763,60		20.763,60
	-8.742,57		
	20.763,60		

ADEGUAMENTO DEL FONDO RISORSE DECENTRATE - ART. 33, D.L. 34/2019

VOCI DA CONSIDERARE

TOTALE DELLE VOCI RILEVANTI AI FINI DEL LIMITE DEL TRATTAMENTO ACCESSORIO - PERSONALE DEI LIVELLI
 AMMONTARE RETRIBUZIONI DI POSIZIONE E DI RISULTATO

+
 +

TOTALE COMPLESSIVO

NUMERO DIPENDENTI A TEMPO INDETERMINATO AL 31 DICEMBRE (UGUALE AL TOTALE CEDOLINI/12) (*)

DI CUI A TEMPO INDETERMINATO

QUOTA MEDIA PRO CAPITE (QMP) DELLE RISORSE DA CONTRATTAZIONE E P.O.

ADEGUAMENTO DEL LIMITE DEL FONDO RISPETTO AL VALORE 2016 (ART. 33, D.L. 34/2019)

2018		2023	
20.763,60			22.102,63
0,00			0,00
20.763,60			22.102,63
19		11	
19			
	1.092,82		
			-8.742,57

NOTE

(*) Il numero di dipendenti al 31.12 dell'anno di riferimento, in assenza del dato certo, è ricavabile dal piano triennale delle assunzioni, pur rappresentando una stima.

Il numero di dipendenti al 31.12.2018 (utile a determinare la quota media pro-capite) comprende anche i dipendenti a tempo determinato o che comunque partecipavano alla ripartizione del fondo.

Il numero di dipendenti al 31.12 dell'anno di riferimento comprende ESCLUSIVAMENTE i dipendenti a tempo indeterminato.

Per maggiore chiarezza del procedimento, è consigliabile effettuare una prima volta il calcolo in sede di definizione del Fondo, quindi con dati non definitivi.

Quando il dato sul numero di dipendenti al 31 dicembre dell'anno di riferimento è definitivamente accertato, si può rifare il calcolo per avere il dato da utilizzare per la contrattazione.

COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2023 - CCNL 16 novembre 2022 (ALL. A)

DESCRIZIONE	RIFERIMENTO	IMPORTI
Risorse stabili soggette a limite		
Unico importo del fondo del salario accessorio consolidato all'anno 2017	Art. 79, c. 1, CCNL 16.11.2022 - Art. 67, c. 1, CCNL 21.05.2018	20.723,60
Alte professionalità 0,20% monte salari 2001, esclusa la quota relativa alla dirigenza, nel caso in cui tali risorse non siano state utilizzate (da inserire solo se l'importo annuale non è stato già ricompreso nell'unico importo storicizzato).	Art. 79, c. 1, CCNL 16.11.2022 - Art. 67, c. 1, CCNL 21.05.2018	0,00
Incremento di 83,20 per unità di personale in servizio al 31.12.2015 a valere dall'anno 2019 (risorse non soggette al limite)	Art. 79, c. 1, CCNL 16.11.2022 - Art. 67, c. 2, lett. a), CCNL 21.05.2018	1.331,20
Incrementi stipendiali differenziali previsti per il personale in servizio (risorse non soggette al limite).	Art. 79, c. 1, CCNL 16.11.2022 - Art. 67, c. 2, lett. b), CCNL 21.05.2018	36,90
Integrazione risorse dell'importo annuo della retribuzione individuale di anzianità e degli assegni ad personam in godimento da parte del personale comunque cessato dal servizio l'anno precedente (da inserire solo le nuove risorse che si liberano a partire dalle cessazioni verificatesi nell'anno precedente).	Art. 79, c. 1, CCNL 16.11.2022 - Art. 67, c. 2, lett. c), CCNL 21.05.2018	1.379,03
Eventuali risorse riassorbite ai sensi dell'art. 2, comma 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165/2001 (trattamenti economici più favorevoli in godimento).	Art. 79, c. 1, CCNL 16.11.2022 - Art. 67, c. 2, lett. d), CCNL 21.05.2018	0,00
Somme connesse al trattamento economico accessorio del personale trasferito agli enti del comparto a seguito processi di decentramento e delega di funzioni.	Art. 79, c. 1, CCNL 16.11.2022 - Art. 67, c. 2, lett. e), CCNL 21.05.2018	0,00
Per le Regioni, quota minori oneri dalla riduzione stabile di posti in organico qualifica dirigenziale, fino a 0,2% monte salari della stessa dirigenza, da destinare al fondo di cui all'art. 17, c. 2, lett. c); sono fatti salvi gli accordi di miglior favore.	Art. 79, c. 1, CCNL 16.11.2022 - Art. 67, c. 2, lett. f), CCNL 21.05.2018	0,00
Riduzione stabile dello straordinario.	Art. 79, c. 1, CCNL 16.11.2022 - Art. 67, c. 2, lett. g), CCNL 21.05.2018	0,00
Eventuale taglio del fondo storicizzato - Per il triennio 2011/2013 il tetto dei fondi per le risorse decentrate dei dipendenti e dei dirigenti non può superare quello del 2010 ed è ridotto automaticamente in proporzione alla riduzione del personale in servizio e s.m.i. da sottrarre (da inserire solo se l'importo annuale non è stato già ricompreso nell'unico importo storicizzato).	Art. 9, c. 2-bis, D.L. n. 78/2010	
Eventuali riduzioni del fondo per personale ATA, posizioni organizzative, processi di esternalizzazione o trasferimento di personale		
Decurtazione fondo posizioni organizzative e alte professionalità, compreso il risultato, per gli enti con la dirigenza	Art. 67, c. 1, CCNL 21.05.2018	
€ 84,50 per n. unità in servizio al 31.12.2018 con decorrenza dal 1.1.2021 (da calcolarsi per intero sulle unità in servizio) (risorse non soggette al limite)	Art. 79, c. 1, lett. b), CCNL 16.11.2022	1.605,50
Risorse stanziati dagli enti in caso di incremento stabile della consistenza di personale, in coerenza con il piano dei fabbisogni, al fine di sostenere gli oneri dei maggiori trattamenti economici del personale	Art. 79, c. 1, lett. c), CCNL 16.11.2022	0,00
Differenziali stipendiali personale in servizio nell'anno 2022 (risorse non soggette al limite)	Art. 79, c. 1, lett. d), CCNL 16.11.2022	19,00
Differenze stipendiali personale inquadrato in B3 e D3 (DAL 1° APRILE 2023)	Art. 79, c. 1-bis, CCNL 16.11.2022	0,00
TOTALE RISORSE STABILI		25.095,23

a) Risorse variabili soggette a limitazione

Somme derivanti dall'attuazione dell'art. 43, L. 449/1997 (contratti di sponsorizzazione – convenzioni – contributi dell'utenza già esistenti)	Art. 67, c. 3, lett. a), CCNL 21.05.2018	
Risorse derivanti dall'applicazione dell'art. 3, c. 57, L. n. 662/1996, dall'art. 59, c. 1, lett. p), D.Lgs. n. 446/1997 (recupero evasione ICI), nonché le ulteriori risorse correlate agli effetti applicativi dell'art. 12, c. 1, lett. b) D.L. n. 437/1996	Art. 67, c. 3, lett. c), CCNL 21.05.2018	
Integrazione risorse dell'importo mensile residuo della retribuzione individuale di anzianità e degli assegni ad personam in godimento da parte del personale comunque cessato nell'anno in corso	Art. 67, c. 3, lett. d), CCNL 21.05.2018	
Risorse destinate ai trattamenti accessori personale delle case da gioco	Art. 67, c. 3, lett. g), CCNL 21.05.2018	
Importo massimo corrispondente all'1,2 % su base annua, del monte salari dell'anno 1997, relativo al personale destinatario del CCNL	Art. 79, c. 2, lett. b), CCNL 16.11.2022	
Per le Regioni a statuto ordinario e Città Metropolitane ai sensi dell'art. 23 c. 4 del dlgs 75/2017 incremento percentuale dell'importo di cui all'art. 67 c. 1 e 2.	Art. 67, c. 3, lett. j), CCNL 21.05.2018	
Integrazione all'art. 62 del CCNL del 21.02.2018 c. 2 lett. e) somme connesse al trattamento economico accessorio del personale trasferito agli enti del comparto a seguito processi di decentramento e delega di funzioni.	Art. 67, c. 3, lett. k), CCNL 21.05.2018	
Totale Risorse variabili soggette a limitazione (art. 23, c. 2, D.Lgs. 75/2017)		0,00

b) Risorse variabili non soggette a limitazione

Somme derivanti dall'attuazione dell'art. 43, L. 449/1997 (contratti di nuove sponsorizzazione – convenzioni – contributi dell'utenza)	Art. 67, c. 3, lett. a), CCNL 21.05.2018	
Piani di razionalizzazione e riqualificazione della spesa	Art. 67, c. 3, lett. b), CCNL 21.05.2018	
Incentivi per funzioni tecniche, art. 113 dlgs 50/2016, art. 76 dlgs 56/2017, per condono edilizio, per repressione illeciti edilizi, indennità centralinisti non vedenti	Art. 67, c. 3, lett. c), CCNL 21.05.2018	
Incentivi spese del giudizio, compensi censimento e ISTAT	Art. 67, c. 3, lett. e), CCNL 21.05.2018	
Eventuali risparmi derivanti dalla applicazione della disciplina dello straordinario	Art. 67, c. 3, lett. e), CCNL 21.05.2018	
Quota parte rimborso spese per notificazione atti dell'amministrazione finanziaria (messi notificatori)	Art. 67, c. 3, lett. f), CCNL 21.05.2018	
Somme non utilizzate negli esercizi precedenti (di parte stabile)	Art. 68, c. 1, CCNL 21.05.2018	
Incentivi legati alla riscossione degli accertamenti IMU e TARI	Art. 1, c. 1091, L. n. 145/2018	
Risparmi certificati sui buoni pasto non erogati anno 2020	Art. 1, c. 870, L. n. 178/2020	
Risorse accessorie eventuali per le assunzioni finanziate in deroga.	Art. 11, c. 1, lett. b), D.L. n. 135/2018	
Eventuale incremento salario accessorio in deroga realizzabile nell'anno	Art. 33, c. 2, D.L. n. 34/2019	
0,22% del monte salari anno 2018 con decorrenza dal 01.01.2022, quota d'incremento del fondo proporzionale.	Art. 79, c. 3, CCNL 16.11.2022	
€ 84,50 per n. unità in servizio al 31.12.2018, quota una tantum annualità 2021 e 2022	Art. 79, c. 1, lett. b), CCNL 16.11.2022	
Risorse finalizzate ad adeguare le disponibilità del Fondo sulla base di scelte organizzative, gestionali e di politica retributiva degli enti, anche connesse ad assunzioni di personale a tempo determinato.	Art. 79, c. 2, lett. c), CCNL 16.11.2022	
0,22% del monte salari anno 2018 con decorrenza dal 01.01.2022, quota d'incremento del fondo proporzionale, una tantum annualità 2022	Art. 79, c. 3, CCNL 16.11.2022	
Totale Risorse variabili non soggette a limitazione		0,00
TOTALE RISORSE VARIABILI		0,00

TOTALE COMPLESSIVO **25.095,23**

TOTALE DELLE VOCI SOGGETTE A LIMITE (A) **22.102,63**

TOTALE DELLE VOCI NON SOGGETTE A LIMITE (B) **2.992,60**

TOTALE FONDO COMPLESSIVO 2023 (C=A+B) **25.095,23**

DECURTAZIONE DEL FONDO PER ADEGUAMENTO AL LIMITE 2016 PREVISTO DALL'ART.23 DEL D.LGS.75/2017 (D=A-G) **-1.339,03**

TOTALE COMPLESSIVO DELLE VOCI SOGGETTE A VINCOLO (E=A-D) **20.763,60**

TOTALE FONDO 2023 DISPONIBILE ALLA CONTRATTAZIONE (F=B+E) **23.756,20**

TOTALE FONDO RISORSE DECENTRATE 2016 LORDO **20.763,60**

(A DEDURRE) RISORSE DESTINATE NEL 2016 A FINANZIARE P.O. (SOLO ENTI CON DIRIGENZA)

TOTALE FONDO RISORSE DECENTRATE 2016 NETTO (LIMITE) (G) **20.763,60**

LIMITE OK